

CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI RICERCA DELL'APAT (ora ISPRA)

ART. 1 - Assicurazioni

Ciascuna PARTE provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare i Centri e i Laboratori dell'altra PARTE.

Ai fini di quanto sopra previsto, il Responsabile di ciascuna delle **PARTI** comunicherà all'Ente di appartenenza e al Responsabile dell'altra PARTE i nominativi del personale suddetto, con un anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo suo inserimento nella attività stessa.

ART. 2 - Sicurezza

Il personale dell'**APAT**, od altro da esso delegato, che si rechi presso il **CONTRAENTE** per assistere ai lavori relativi al presente contratto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori del **CONTRAENTE**.

Parimenti il personale del **CONTRAENTE**, od altro da esso delegato, che si rechi presso l'**APAT** per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori dell'**APAT**.

ART. 3 - Mezzi di trasporto e servizio mensa

Il personale del **CONTRAENTE** che dovrà recarsi, per compiti connessi al presente contratto, nei Centri dell'**APAT**, potrà usufruire dei servizi esistenti (mensa, trasporto), nei limiti delle disponibilità e condizioni vigenti per il personale ospite.

ART. 4 - Responsabilità

Il **CONTRAENTE** esonera l'**APAT** da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare dall'esecuzione presso il **CONTRAENTE** dei lavori oggetto del contratto al proprio personale, ai propri beni, al personale e/o beni di terzi.

ART. 5 - Permessi e autorizzazioni

E' a carico del **CONTRAENTE** l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessarie alla attuazione dei programmi del presente contratto, in conformità con le

disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è destinata: fanno eccezione le attività svolte presso i Centri dell'**APAT**.

ART. 6 - Rapporti tecnici

Il **CONTRAENTE**, redigerà, al raggiungimento di ciascun obiettivo intermedio, secondo quanto previsto al punto 2.2 del contratto, una relazione sulle attività di ricerca svolte e sulle prestazioni effettuate, che sottoporrà all'**APAT** per approvazione. Per ciascuna relazione l'**APAT** dovrà esprimere la propria approvazione o le proprie riserve entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell'**APAT**; in assenza di risposta da parte **APAT** relazione si intenderà approvata.

A completamento di ciascun programma di attività, il **CONTRAENTE** redigerà un rapporto tecnico finale dettagliato sul programma stesso, secondo le modalità concordate tra i Responsabili del contratto.

ART. 7 - Utilizzazione dei risultati

7.1 - I risultati, brevettabili o no, ottenuti dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, rimarranno di proprietà dell'**APAT**, la quale ne potrà disporre pienamente. Per le invenzioni suscettibili di essere brevettate l'**APAT** si riserva il diritto di depositare i relativi brevetti a suo nome, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

7.2 - Il **CONTRAENTE** disporrà su richiesta, e per proprio uso interno, di un diritto di licenza gratuito, non esclusivo e non trasferibile neppure sotto forma di sub licenza sui brevetti e sulle conoscenze.

La concessione della licenza sarà biennale e rinnovabile per un ulteriore biennio semprechè il **CONTRAENTE** ne abbia sfruttato le relative conoscenze.

L'**APAT**, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare la concessione del rinnovo.

7.3 - I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e ricerche oggetto del contratto non potranno essere divulgati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'**APAT** e, comunque, dovrà essere esplicitamente dichiarato che gli stessi sono stati conseguiti nell'ambito del presente contratto.

7.4 - I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e delle ricerche oggetto del contratto non potranno essere comunicati a terzi da parte del **CONTRAENTE** se non previo consenso scritto dell'**APAT**.

ART. 8 - Regime di segretezza

8.1 - Il **CONTRAENTE** è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'**APAT**, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dall'**APAT** in virtù del presente contratto.

Tale obbligo cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio.

8.2 - Il **CONTRAENTE** è responsabile del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provi che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte sua della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Tutti i documenti ed informazioni che l'**APAT** metterà a disposizione del **CONTRAENTE**, nell'ambito del contratto, dovranno da quest'ultimo essere considerati come rigorosamente riservati; il **CONTRAENTE** non potrà in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni senza l'accordo preventivo dell'**APAT**.

8.3 - Il **CONTRAENTE** si impegna a far rispettare anche dal proprio personale e dal personale di cui all'Art. 10.3, gli obblighi di riservatezza di cui al punto 8.1.

ART. 9 - Beni inventariabili

9.1 - I beni inventariabili (strumenti, attrezzature, impianti), e i codici di calcolo acquisiti o realizzati nell'ambito del presente contratto ed a mezzo dei relativi finanziamenti sono di proprietà dell'**APAT**.

9.2 - Il Responsabile di contratto del **CONTRAENTE** provvede a tenere un inventario di tali beni, redatto secondo le procedure **APAT**, che dovrà essere trasmesso al Responsabile di contratto **APAT**, alla fine di ogni anno solare.

Detti beni al termine delle attività oggetto del presente contratto saranno dati in

restituzione all'**APAT** da parte del **CONTRAENTE**.

ART. 10 - Attività del personale del CONTRAENTE

10.1 - Il **CONTRAENTE** dichiara sotto la propria responsabilità che, nell'ambito della ricerca oggetto del presente contratto, nessuna persona esplicante attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma di consulenza saltuaria o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nella attività del **CONTRAENTE** stesso, è dipendente dell'**APAT**, anche se in posizione di aspettativa, ad eccezione del personale dell'**APAT** dallo stesso espressamente autorizzato.

10.2 - Il **CONTRAENTE** prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'**APAT**, senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni fornite o attività già svolte, semprechè ci sia dolo o colpa grave del **CONTRAENTE** e salva la facoltà dell'**APAT** di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione.

10.3 - Il **CONTRAENTE** potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate, o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del contratto, previa accettazione scritta dell'**APAT**, restando però il **CONTRAENTE** stesso il solo ed unico responsabile nei confronti dell'**APAT**.

ART. 11 - Finanziamenti di terzi

11.1 - E' fatto obbligo al **CONTRAENTE**, all'atto della firma del contratto, di dichiarare, sotto la propria responsabilità, se abbia o meno ricevuto, per l'esecuzione delle attività previste in contratto, finanziamenti da parte di organismi esterni (CEE, IMI, CNR, etc.), precisandone in caso affermativo la provenienza, l'entità ed il dettaglio di destinazione della spesa.

11.2 - Qualora invece il **CONTRAENTE** riceva finanziamenti nei modi sopra precisati durante la vigenza del contratto, è tenuto a darne comunicazione all'**APAT** tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della firma del contratto con l'organismo finanziatore e dell'ottenimento, in qualunque altra forma, del finanziamento relativo, fermo restando anche in tali casi l'obbligo di precisarne la

provenienza, l'entità ed il dettaglio di destinazione della spesa.

11.3 - In caso di finanziamenti da parte dei terzi, l'**APAT** si riserva il diritto di risolvere il contratto o di negoziare con il **CONTRAENTE** un importo contrattuale diverso.

11.4 -In caso di dichiarazione preventiva inesatta o di omessa comunicazione nei termini sopra citati da parte del **CONTRAENTE**, sarà dovuta all'**APAT** una quota del nuovo contributo corrisposto pari alla quota di partecipazione dell'**APAT** stessa.